



Delibera n. 657 del Verbale n.  
372 del Co.Ce.R. Sez. CC – XII  
Mandato

## NOTA INFORMATIVA

### *REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI A SEGUITO DI SERVIZIO PRESTATO IN MISSIONE ALL'ESTERO.*

Il Centro Nazionale Amministrativo ha comunicato che quel Centro, in qualità di sostituto d'Imposta (ufficio principale), riceve da altri sostituti d'Imposta (uffici secondari - es. MAE -M.D. U.A.S. etc), ai sensi dell'art. 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, aggiornamenti di imponibile relativi a compensi e retribuzioni accessorie, non aventi carattere fisso e continuativo, erogate al personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in missioni internazionali.

Oltre alle competenze fisse e continuative, il C.N.A. provvede a ricomprendere le somme erogate da altre Amministrazioni nel conguaglio fiscale e previdenziale, riportandole sul certificato unico (CU). Ai fini pensionistici, l'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (riforma del sistema previdenziale), ha sancito che tutte le retribuzioni accessorie, diventano pensionabili a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Dal 1° gennaio 2005, tutti i flussi relativi ad aggiornamenti di imponibili di cui alle missioni estere eseguite dal personale appartenente all'Arma dei Carabinieri sono da considerarsi, per la sola quota assoggettabile alle ritenute previdenziali, già presenti sulle posizioni contributive degli interessati.

Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2004 invece, **previa istanza degli interessati**, il C.N.A. si adopera presso i sostituti d'imposta secondari (M.S.U.- U.A.S. e M.A.E.) al fine di acquisire la documentazione probatoria indispensabile per poter integrare la posizione contributiva degli interessati.